

## **Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Architettura Università degli Studi Roma Tre**

### **Art. 1 – Finalità del Regolamento**

Il presente Regolamento, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo, definisce l'organizzazione interna del Dipartimento per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali; disciplina altresì le modalità di funzionamento degli organi del Dipartimento.

### **Art. 2 – Aspetti generali**

1. E' istituito il Dipartimento di Architettura con Decreto Rettorale n. 1541 del 16/10/2012.

Il Dipartimento è la struttura di appartenenza dei docenti e gestisce, coordina, programma e promuove l'attività di ricerca, l'attività didattica e quella di formazione alla ricerca, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente, nonché del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca e di utilizzare le apparecchiature scientifiche dell'Università. In particolare, al Dipartimento sono attribuite tutte le funzioni finalizzate allo svolgimento:

- a) della ricerca;
- b) delle attività didattiche e formative relative a classi di laurea e a classi di laurea magistrale, nonché a corsi di dottorato di ricerca;
- c) delle altre attività formative;
- d) di tutte le attività rivolte all'esterno correlate alla ricerca e alla didattica o finalizzate alla valorizzazione e alla diffusione delle attività e delle competenze del Dipartimento medesimo, ivi comprese le iniziative di partenariato, spin off e start up.

2. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca finalizzate, con la massima ricchezza degli specifici contributi disciplinari, alla valorizzazione e allo sviluppo della cultura e della didattica nel campo generale dell'architettura; quindi in questo ambito e con queste finalità sviluppa le attività nei Settori Scientifico-Disciplinari:

MAT/05 - Analisi matematica
MAT/07 - Fisica matematica
FIS/05 - Fisica sperimentale
ICAR/08 - Scienza delle costruzioni
ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni
ICAR/12 - Tecnologia dell'architettura
ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana
ICAR/15 - Architettura del paesaggio
ICAR/17 - Disegno
ICAR/18 - Storia dell'architettura
ICAR/19 - Restauro
ICAR/21 - Urbanistica
ICAR/22 - Estimo
ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale

nonché in tutti gli altri SSD appartenenti, ai sensi dei DD.MM. del 16.03.2007 e successive modificazioni e integrazioni, alle attività formative di base e/o caratterizzanti per le classi di laurea e/o di laurea magistrale di cui al comma successivo, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi.

Considerato il carattere multidisciplinare del Dipartimento, il Consiglio può promuovere l'integrazione dell'elenco dei SSD di pertinenza ai sensi dell'art. 27, comma 4 dello Statuto di Ateneo.

3. L'organizzazione dell'attività di ricerca, del finanziamento, della ripartizione dei fondi, della contrattualistica saranno disciplinate da apposite norme *ad hoc* predisposte dalla Commissione programmazione attività di ricerca e approvate dal Consiglio di Dipartimento (Allegato B).

L'attività di ricerca è organizzata mediante Unità di Ricerca e Laboratori specifici. Le Unità di ricerca sono promosse da singoli docenti o gruppi di essi. I Laboratori specifici supportano lo svolgimento delle attività didattiche, di ricerca, di sperimentazione e di servizio.

Il Dipartimento può avvalersi altresì di Laboratori in collaborazione con altri Dipartimenti di questa o altra Università, la cui organizzazione sarà disciplinata da un regolamento *ad hoc* coerente con le norme generali e di Ateneo, concordato fra i Dipartimenti interessati e approvato dai rispettivi Consigli.

4. Il Dipartimento promuove ed esercita le attività didattiche e formative inerenti alla Classe di laurea L17 e alla Classe di laurea magistrale LM4. I Corsi di Studio promossi e attivati dal Dipartimento sono quelli contenuti nell'Allegato "A" al presente Regolamento. Tale elenco è modificato, aggiornato e integrato a seguito della istituzione di nuovi Corsi di Studio.

5. Il Dipartimento propone l'attivazione di corsi di Dottorato di ricerca in coerenza con i SSD di sua competenza; può altresì attivare Consorzi o Scuole Dottorali che coordinino corsi di Dottorato di ricerca cui contribuiscono uno o più Dipartimenti, anche di altre Università italiane e straniere.

### **Art. 3 Organizzazione interna**

1. Al Dipartimento sono attribuite le competenze previste dallo Statuto all'Art. 27 e dal Regolamento Generale di Ateneo all'Art. 17.

2. Il Dipartimento non costituisce delle partizioni interne. Resta la possibilità, ove se ne valuti l'opportunità, di costituirle nei modi e nei limiti di cui al comma 12 dell'art. 27 dello Statuto e del comma 12 dell'art. 17 del Regolamento Generale di Ateneo.

3. Il Consiglio del Dipartimento svolge le funzioni relative alla programmazione, all'organizzazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività didattiche e formative di tutti i Corsi di Studio di sua pertinenza.

Per coordinare le attività didattiche il Consiglio del Dipartimento può istituire al proprio interno uno o più Collegi Didattici, composti da tutti i docenti che svolgono le correlate attività didattiche (vedi art. 11 del presente regolamento).

4. Il Dipartimento gestisce, in accordo con le disposizioni regolamentari e degli Organi centrali di Ateneo e coordinandosi con i competenti Uffici dell'Amministrazione centrale, i servizi agli studenti connessi ai percorsi formativi, alla definizione e presentazione dell'offerta formativa di loro competenza. In particolare, il Dipartimento assicura le attività connesse:

- alla definizione e presentazione dell'offerta formativa;
- alla carriera universitaria degli studenti;
- alla programmazione e allo svolgimento delle prove di valutazione (esami) e alle prove finali;
- al servizio di assistenza per gli studenti e per i docenti;
- alla predisposizione di avvisi relativi alle attività didattiche.

### **Art. 4 – Organi del Dipartimento**

1. Sono Organi del Dipartimento:

- il Direttore
- il Consiglio di Dipartimento
- la Giunta

- la Commissione Paritetica docenti-studenti

### **Art. 5 – Direttore del Dipartimento**

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio tra i professori di ruolo a tempo pieno appartenenti al Dipartimento che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato (*Statuto, art. 41, com. 10 e 11*).
2. La durata del mandato è di tre anni (*Statuto, art. 41, com. 8*). In caso di interruzione anticipata del mandato, l'indizione dell'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla data di cessazione (*Regolamento elettorale di Ateneo*).
3. La carica di Direttore di Dipartimento non può essere esercitata per più di due mandati consecutivi (*Statuto, art. 41, com. 11*).
4. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento e ha la responsabilità esecutiva di tutte le attività del Dipartimento:
  - a) convoca e presiede il Consiglio di Dipartimento, predisponendone l'ordine del giorno;
  - b) convoca e presiede la Giunta di Dipartimento, predisponendone l'ordine del giorno;
  - c) vigila affinché sia data attuazione alle delibere del Consiglio e della Giunta;
  - d) tiene i rapporti con gli organi centrali dell'Università;
  - e) esercita il coordinamento tra tutte le attività del Dipartimento;
  - f) vigila, nell'ambito del Dipartimento, sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti e sul regolare svolgimento delle attività didattiche;
  - g) esercita tutte le altre competenze attribuitegli dalle leggi sull'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
  - h) assume, in caso di urgenza e verificata impossibilità di convocare per tempo il Consiglio di Dipartimento, i provvedimenti di pertinenza del Consiglio; tali provvedimenti sono sottoposti a successiva ratifica nella seduta immediatamente successiva.
5. Il Direttore del Dipartimento, entro trenta giorni dalla sua nomina, designa un professore appartenente al Consiglio quale proprio vice.  
Il Vice Direttore è nominato con decreto rettorale e sostituisce il Direttore in ogni sua funzione in caso di assenza, di impedimento o su delega. In caso di interruzione anticipata del mandato del Direttore, il Vice Direttore sostituisce il Direttore per il tempo previsto per l'elezione del nuovo Direttore.
6. Il Direttore può proporre al Consiglio di Dipartimento deleghe ad altri docenti su specifiche funzioni (Rapporti internazionali, Comunicazione, Edilizia, ecc).

### **Art. 6 – Consiglio di Dipartimento**

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo decisionale del Dipartimento. Le sue scelte impegnano il Direttore di Dipartimento e la Giunta che lo affianca a rendere esecutiva la volontà espressa in sede di Consiglio.
2. Fanno parte del Consiglio di Dipartimento:
  - a) il Direttore;
  - b) i docenti appartenenti al Dipartimento;
  - c) i rappresentanti del personale Tab;
  - d) i rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di studio e ai corsi di dottorato di ricerca di competenza del Dipartimento;
  - e) il Segretario amministrativo che, con voto consultivo e funzioni di segretario verbalizzante, istruisce e cura l'esecuzione delle delibere di sua competenza; trasmette il verbale delle sedute di consiglio agli altri due segretari per gli atti di loro competenza;
  - f) il Segretario didattico che, con voto consultivo sulle materie di propria competenza, istruisce e cura l'esecuzione delle delibere di sua competenza;
  - g) il Segretario per la ricerca che, con voto consultivo sulle materie di propria competenza, istruisce e cura l'esecuzione delle delibere di sua competenza;

h) un rappresentante rispettivamente dei docenti a contratto e degli assegnisti di ricerca, senza diritto di voto;

i) i docenti appartenenti ad altri Dipartimenti che svolgono attività didattica nei corsi di studio afferenti al Dipartimento, partecipano con voto consultivo sugli argomenti relativi alla didattica.

3. In caso di assenza del Segretario amministrativo il Direttore nomina segretario verbalizzante uno dei segretari presenti alla seduta.

4. Il Consiglio esercita tutte le attribuzioni conferite al Dipartimento, escluse le attribuzioni del Direttore e della Giunta. In particolare:

a) elegge il Direttore;

b) approva i regolamenti del Dipartimento;

c) approva e verifica il piano di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al Dipartimento redatto anche in relazione alla valutazione dei risultati conseguiti;

d) approva la programmazione triennale del Dipartimento;

e) delibera in merito alle proposte di reclutamento del personale docente e delle correlate chiamate;

f) delibera in merito agli atti della carriera dei docenti;

g) autorizza i professori di ruolo ed i ricercatori a fruire di periodi di esclusiva attività di ricerca o di congedi per studio/ricerca all'estero;

h) delibera su proposte di attivazione o rinnovo di assegni di ricerca;

i) delibera sul rilascio di nulla osta al personale docente;

j) propone l'istituzione, l'attivazione o la modifica dei Corsi di Studio;

k) delibera in merito all'utenza sostenibile e alla programmazione degli accessi;

l) approva i Regolamenti dei Corsi di Studio;

m) programma l'offerta formativa per ciascun anno accademico, sulla base dei corsi di studio attivati e dei relativi percorsi formativi;

n) delibera ogni anno l'assegnazione dei compiti didattici ai propri docenti, sentiti gli interessati e in base alle competenze scientifico disciplinari;

o) delibera il conferimento di incarichi di insegnamento, mediante affidamento o contratto, e di didattica integrativa per sopperire a particolari e motivate esigenze dei Corsi di Studio, nonché per migliorare i servizi agli studenti;

p) delibera in merito alle attività di orientamento e tutorato;

q) delibera in merito al riconoscimento della qualifica di cultore della materia;

r) propone l'istituzione o il rinnovo di Dottorati di ricerca, di Scuole Dottorali e Scuole di Specializzazione;

s) propone l'istituzione, l'attivazione, il rinnovo o la trasformazione di Corsi di perfezionamento, Master di I e II livello, ecc.;

t) approva le attività rivolte all'esterno correlate alla ricerca e alla didattica o finalizzate alla valorizzazione e alla diffusione delle attività e delle competenze del Dipartimento, ivi comprese le iniziative di partenariato, spin off e start up;

u) approva convenzioni, accordi e protocolli d'intesa, nazionali ed internazionali, per la promozione di progetti didattici, culturali e di ricerca;

v) approva proposte di contratti e convenzioni con enti esterni, pubblici e privati, per l'esecuzione di attività di ricerca, di laboratorio e di progettazione, nonché delibera la partecipazione a gare per la produzione di servizi coerenti con il profilo scientifico-disciplinare del Dipartimento;

w) delibera in merito alla carriera universitaria degli studenti;

x) incarica o delega docenti a funzioni specifiche (Mobilità studentesca – Erasmus, Leonardo etc., CLA, Disabilità, Stage e Job placement, etc.)

y) esercita tutte le altre funzioni previste dal Regolamento del Dipartimento, dal Regolamento Generale di Ateneo e dagli altri regolamenti di Ateneo.

5. Il Consiglio di Dipartimento, al fine di istruire e rendere effettive procedure specifiche di particolare rilievo può nominare commissioni temporanee con specifici mandati, stabilendone le finalità, la composizione, le modalità di formazione e di funzionamento, nonché le eventuali deleghe.

6. Il Consiglio di Dipartimento, per lo svolgimento dei propri compiti, costituisce al proprio interno commissioni permanenti con funzioni di carattere istruttorio e propositivo. L'elettorato attivo e passivo è costituito dai docenti del Dipartimento. Le Commissioni durano in carica tre anni. Ogni commissione elegge al suo interno un coordinatore.

### **Commissione programmazione didattica**

La Commissione programmazione didattica è composta da cinque membri.

Spetta alla commissione didattica:

- Elaborare il progetto didattico del Dipartimento;
- Esaminare i progetti per l'attivazione e gestione dei corsi di studio;
- Proporre l'attivazione di nuovi Corsi di studio;
- Definire gli ordinamenti didattici e i regolamenti didattici dei corsi di studio che si intende istituire;
- Valutare la sostenibilità dei corsi di studio che si intende istituire;
- Vigilare sul rispetto dei "requisiti di trasparenza";
- Programmare l'offerta formativa annuale e la copertura degli insegnamenti;
- Organizzare e gestire il funzionamento dell'attività didattica;
- Sovrintendere all'affidamento e al conferimento di incarichi didattici e per attività didattiche integrative;
- Predisporre l'orario delle lezioni, il calendario e le commissioni per gli esami di profitto e di laurea;
- Approfondire e suggerire le modalità di raccordo tra ricerca e didattica;
- Promuovere la messa a punto di sperimentazioni sulle modalità didattiche e contribuire alla progettazione di modelli e percorsi formativi;
- Collaborare con il Responsabile AVA e con la Commissione Paritetica al sistema di accreditamento, valutazione e autovalutazione;
- Svolgere il ruolo di commissione del riesame per tutti i corsi di studio attivati all'interno del Dipartimento;
- Designare al suo interno il delegato per la Commissione AVA.

La Commissione si riunisce inoltre in seduta congiunta con il Direttore e la Commissione programmazione attività di ricerca per la predisposizione delle proposte da inserire nel Piano Triennale e in particolare di quelle per il reclutamento del personale docente e delle correlate chiamate.

### **Commissione programmazione attività di ricerca**

La Commissione programmazione attività di ricerca è composta da cinque membri.

Spetta alla commissione programmazione attività di ricerca:

- Elaborare proposte e indirizzi atti a sviluppare l'attività di ricerca, attivandosi nelle relazioni nazionali e internazionali;
- Promuovere l'elaborazione di programmi e progetti di ricerca in grado di attuare il progetto scientifico del dipartimento;
- Monitorare le attività che concorrono alla produttività scientifica del dipartimento e coordinare la predisposizione dei materiali occorrenti alle periodiche operazioni di valutazione;
- Formulare proposte relative all'organizzazione dei Laboratori;

- Coordinare i contenuti del sito web e delle eventuali attività editoriali del dipartimento, per i quali nomina un responsabile scientifico da scegliersi tra i docenti del dipartimento, nonché la redazione;
- Esaminare i risultati delle ricerche dei docenti e degli assegnisti del dipartimento e pubblicare sul sito web del dipartimento una relazione sintetica di presentazione dei risultati già conseguiti, nonché dei progetti in corso e di quelli prossimi alla presentazione;
- Aggiornare il Consiglio e la Giunta di dipartimento in merito alle deliberazioni degli organismi di valutazione e predisporre le azioni più idonee per la miglior risposta possibile da parte del dipartimento alle richieste degli organismi di valutazione;
- Presentare al Consiglio di dipartimento una relazione annuale sintetica sull'attività dei laboratori;
- Proporre l'ambito di studio per gli assegni di ricerca da finanziarsi con risorse del dipartimento e raccogliere e valutare le proposte pervenute;
- Designare al suo interno il delegato per la Commissione AVA.
- Formulare alla Giunta di dipartimento la proposta di ripartizione del fondo di ricerca dell'ateneo, in conformità con le modalità indicate dall'amministrazione centrale e tenuto conto degli indirizzi stabiliti dal consiglio;
- Promuovere la partecipazione a bandi o gare;
- Formulare proposte relative all'organizzazione dell'Agenzia per la Ricerca e dei suoi compiti;
- Elaborare le norme per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività di ricerca che una volta approvato dal Consiglio di Dipartimento, costituirà l'Allegato "B".

La Commissione si riunisce inoltre in seduta congiunta con il Direttore e la Commissione programmazione didattica per la predisposizione delle proposte da inserire nel Piano Triennale e in particolare di quelle per il reclutamento del personale docente e delle correlate chiamate.

7. Il Consiglio di Dipartimento si avvale inoltre di:

#### **Coordinamento formazione post laurea**

E' composto dai coordinatori dei collegi didattici di tutti i corsi di Dottorato di ricerca e dai direttori dei corsi di specializzazione, di perfezionamento, di Master attivi presso il Dipartimento. Istruisce per conto del Consiglio di Dipartimento le proposte di rinnovo, istituzione-attivazione dei singoli corsi. Il coordinatore dura in carica tre anni ed è designato dal Consiglio di Dipartimento su indicazione dei componenti del coordinamento formazione post-laurea.

#### **Responsabile per l'attività di Accreditamento, Valutazione e Autovalutazione**

L'elettorato attivo e passivo è costituito dai docenti del Dipartimento. Dura in carica tre anni e coordina una commissione composta da tre membri, della quale fanno parte, oltre al responsabile AVA, un delegato della commissione didattica e uno della commissione ricerca. La commissione svolge il ruolo di presidio interno della qualità e di raccordo fra le commissioni permanenti e la Giunta e fra esse e il Presidio di Qualità di Ateneo, per le attività di valutazione e autovalutazione di ricerca e didattica nonché per il perseguimento dei livelli di accreditamento individuati come obiettivo in sede di programmazione triennale delle attività. In particolare, per lo svolgimento del ciclo della valutazione, struttura le modalità di interrogazione e di feed-back con le basi informative sviluppate dalle due commissioni permanenti e ne cura la coerenza con i protocolli valutativi definiti dal MIUR, dall'ANVUR e dal Nucleo di valutazione di Ateneo.

#### **Art. 7 – Modalità di funzionamento del Consiglio di Dipartimento**

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore mediante comunicazione personale, di norma per via telematica, a tutti gli aventi diritto a parteciparvi, almeno una volta ogni due mesi e ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

2. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno e deve essere inviata almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo casi di urgenza. L'ordine del giorno è stabilito dal Direttore e deve espressamente indicare le deliberazioni da assumere con maggioranza qualificata. Nell'ordine del giorno devono essere anche inseriti gli argomenti la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno un decimo e comunque da non meno di quattro dei componenti dell'organo collegiale.

3. Il Direttore deve convocare il Consiglio qualora almeno un quinto dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta; in tal caso l'adunanza deve avvenire entro quindici giorni dalla richiesta.

Le adunanze sono valide qualora siano presenti almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, degli aventi diritto al voto.

Nel computo per la determinazione del numero legale non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza, ex art. 17 D.P.R. n. 382/1980, soltanto se intervengono all'adunanza.

La presenza di componenti privi di voto deliberativo non concorre alla formazione del numero legale.

4. I verbali del Consiglio di Dipartimento devono essere approvati, di norma, nella medesima adunanza o in quella immediatamente successiva e devono essere firmati dal presidente e dal segretario dell'adunanza.

Gli originali dei verbali sono conservati a cura della direzione dell'organo.

I verbali del Consiglio di Dipartimento, dopo la relativa approvazione, sono pubblici e consultabili.

### **Art. 8 – Giunta**

1. La giunta è l'organo esecutivo che coadiuva il Direttore nella gestione del Dipartimento:

- Supporta il Direttore nel dare esecuzione alle delibere del Consiglio;
- Svolge attività di carattere istruttorio per il Consiglio;
- Predispose per l'approvazione del Consiglio il Piano annuale e triennale delle risorse, recependo le proposte formulate nelle sedute congiunte dalla commissione programmazione didattica e programmazione dell'attività di ricerca;
- Supporta la commissione programmazione attività di ricerca nella elaborazione delle strategie e nella programmazione delle attività del dipartimento;
- Predispose, sentita la Commissione programmazione attività di ricerca, il regolamento per lo svolgimento e le attività di consulenza e convenzioni di ricerca per conto terzi stipulate ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. 382/1980. Il regolamento è approvato dal Consiglio di Dipartimento.

2. La Giunta di Dipartimento è composta da:

- Direttore;
- Vice-Direttore (senza diritto di voto tranne che in caso di sostituzione del Direttore);
- Coordinatore Commissione programmazione didattica;
- Coordinatore Commissione programmazione attività di ricerca;
- Coordinatore Formazione post laurea;
- Responsabile AVA.

Alle riunioni partecipa il Segretario Amministrativo con voto consultivo e funzioni di segretario verbalizzante. Partecipano inoltre gli altri segretari di Dipartimento con voto consultivo sugli argomenti di propria competenza.

3. Il mandato della giunta di dipartimento coincide con quello del Direttore.

La carica di membro della giunta di dipartimento è rinnovabile consecutivamente una sola volta.

In caso di interruzione anticipata del mandato di un membro elettivo della giunta, le elezioni del nuovo membro devono essere indette dal Direttore entro due mesi dalla data di interruzione, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.

4. La giunta è convocata dal Direttore quando se ne presenti la necessità o quando almeno un terzo dei membri ne faccia richiesta.

5. E' data facoltà al Direttore di invitare alle sedute della Giunta di Dipartimento, senza diritto di voto, altre persone che possano contribuire alla discussione di specifici punti all'ordine del giorno.
6. Qualora alla Giunta siano conferiti dal Consiglio di Dipartimento poteri deliberativi in merito a specifiche questioni, le relative deliberazioni sono valide solo se adottate con voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.

#### **Art. 9 – Commissione Paritetica docenti-studenti**

1. La Commissione Paritetica docenti- studenti è composta da 4 membri, 2 docenti e 2 studenti.
2. La Commissione Paritetica elegge al suo interno il Presidente nella persona di un professore e il Vice Presidente nella persona di uno studente. La durata del mandato del Presidente di Commissione paritetica è di tre anni, quella del Vice Presidente di Commissione paritetica è di due anni (*Statuto art.41, com 8*).
3. Il Presidente e il Vice-Presidente della Commissione Paritetica sono eletti dalla Commissione nella sua prima seduta, presieduta dal professore più anziano di ruolo.  
Per le elezioni del Presidente, ciascun membro della Commissione può esprimere una sola preferenza; risulta eletto il docente che ha riportato il maggior numero di preferenze e – a parità di numero di preferenze – il docente con maggiore anzianità.
4. In caso di dimissioni di un membro della Commissione Paritetica, subentra per il resto del mandato il primo dei non eletti della medesima componente.
5. La Commissione Paritetica docenti-studenti svolge un ruolo di osservazione dell'organizzazione e dello svolgimento dell'attività didattica, del tutorato e di ogni altro servizio fornito agli studenti.

La Commissione paritetica ha il compito di:

- a) svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte di professori e ricercatori;
  - b) formulare proposte dirette a migliorare lo svolgimento della didattica;
  - c) formulare proposte in merito agli indicatori ritenuti idonei per la valutazione dei risultati delle attività didattico-formative e di servizio agli studenti;
  - d) segnalare eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento di attività didattiche;
  - e) pronunciarsi in merito alla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative in relazione agli obiettivi formativi previsti;
  - f) esprimere pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;
  - g) esercitare ogni altra attribuzione ad esse conferite dai regolamenti di Ateneo.
  - h) predisporre la Relazione annuale prevista dalle procedure di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento (AVA)
6. Gli organi del Dipartimento sono tenuti a pronunciarsi sui rilievi e sulle proposte formulate dalla Commissione Paritetica.

#### **Art. 10 – Modalità di funzionamento della Commissione Paritetica docenti-studenti**

1. La Commissione Paritetica docenti-studenti è convocata dal Presidente mediante comunicazione personale, di norma per via telematica, a tutti gli aventi diritto a parteciparvi, ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
2. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno e deve essere inviata almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo casi di urgenza. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente.  
Le adunanze sono valide qualora siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.
3. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il docente più giovane in ruolo.  
I verbali della commissione sono pubblici e consultabili.

#### **Art. 11- Regole elettorali e gestione degli Organi del dipartimento**

1. Elezioni del Direttore. Sono disciplinate dal Regolamento elettorale di Ateneo.



## 2. Consiglio di Dipartimento: elezioni delle rappresentanze

### a. Modalità di elezione e nomina della rappresentanza del personale Tab

Il numero di rappresentanti del personale Tab nel Consiglio di Dipartimento è pari al 10% del numero dei docenti appartenenti al Dipartimento, arrotondato al numero intero più prossimo.

Il mandato dei rappresentanti del personale Tab nel Consiglio di Dipartimento è triennale.

Le elezioni vengono indette dal Direttore del Dipartimento con un decreto che fissa il numero dei rappresentanti da eleggere, la data di scadenza per la presentazione delle candidature, la data delle elezioni, nonché tutte le altre modalità in ottemperanza alle disposizioni di questo regolamento e delle normative generali.

L'elettorato attivo è costituito da tutto il personale Tab di ruolo assegnato al Dipartimento. L'elettorato passivo è costituito da coloro che sono dotati di elettorato attivo (*con esclusione di segretario amministrativo, segretario didattico e segretario per la ricerca*) e che hanno presentato la propria candidatura nei termini previsti dal decreto del Direttore.

Scaduti i termini per la presentazione delle candidature, il Direttore pubblica la lista dei candidati.

Ciascun elettore può esprimere un numero di preferenze pari a non più di un terzo, con arrotondamento all'intero superiore, dei componenti da designare. L'elezione è valida se partecipa almeno il 30% degli aventi diritto. Sulla base dello scrutinio, viene stilata la graduatoria dei candidati ordinati secondo l'ordine decrescente delle preferenze ottenute e - a parità di preferenze ottenute - in ordine decrescente di anzianità di servizio.

In caso di dimissioni di un rappresentante eletto, subentra per la residua durata del mandato il primo dei candidati non eletti.

### b) Modalità di elezione e nomina della rappresentanza degli studenti e degli iscritti ai corsi di dottorato

Il numero di rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale nel Consiglio di Dipartimento è pari a cinque; il numero di rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca è pari ad 1.

Il mandato dei rappresentanti degli studenti e degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca nel Consiglio di Dipartimento è biennale.

La loro elezione si svolge ai sensi dell'apposito Regolamento elettorale di Ateneo.

### c) Modalità di elezione e nomina del rappresentante dei contrattisti e degli assegnisti

I mandati del rappresentante dei docenti di insegnamenti o moduli a contratto e del rappresentante degli assegnisti nel Consiglio di Dipartimento sono annuali. La loro elezione avviene all'inizio dell'anno accademico al quale il mandato si riferisce.

Per la designazione del rappresentante dei docenti a contratto, l'elettorato attivo e passivo è costituito da tutti coloro per i quali - alla data di indizione delle elezioni - è stato deliberato dal Consiglio di Dipartimento un contratto di insegnamento per l'anno accademico avente inizio.

Per la designazione del rappresentante degli assegnisti l'elettorato attivo e passivo è costituito da tutti coloro che - alla data di indizione delle elezioni - sono assegnisti presso il Dipartimento.

Per la designazione dei rappresentanti, il Direttore del Dipartimento convoca tutto l'elettorato attivo ad una assemblea che nomina il proprio rappresentante.

Il verbale dell'assemblea è redatto dal Segretario amministrativo che lo trasmette al Consiglio di Dipartimento.

Qualora i convocati non intervengano all'assemblea per la nomina dei rappresentanti, la procedura viene rinviata all'inizio del successivo anno accademico.

In caso di dimissioni o decadenza, la designazione di un nuovo rappresentante avviene all'inizio del successivo anno accademico.

## 3. Modalità di elezione dei componenti delle Commissioni permanenti di Consiglio

Le elezioni vengono indette dal Direttore del Dipartimento, che fissa la data di scadenza per la presentazione delle candidature e la data delle elezioni.

Per la costituzione delle commissioni l'elettorato attivo e passivo è costituito da tutti i docenti del Dipartimento. E' possibile candidarsi per una sola commissione.

La partecipazione ad una commissione istruttoria di Consiglio è incompatibile con gli incarichi di Coordinatore formazione post laurea, Responsabile AVA, Direttore, Vicedirettore e di membro della Commissione paritetica.

Ogni membro del Consiglio può esprimere tre preferenze, una per ciascuna fascia di docenza, purché i tre docenti prescelti appartengano a settori scientifico disciplinari diversi, pena nullità della scheda. Al termine della votazione, viene stilata una graduatoria dei candidati

Risultano eletti, indipendentemente dalla fascia di docenza:

- i docenti che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze e che appartengono a settori scientifico disciplinari diversi.

#### 4. Commissione paritetica docenti – studenti.

La componente dei docenti e quella degli studenti sono elette nel rispetto della pari rappresentanza di genere.

a) La componente docente della Commissione Paritetica è eletta dal Consiglio di Dipartimento con la seguente procedura:

- l'elettorato attivo è costituito da tutti i docenti appartenenti al Dipartimento e l'elettorato passivo è costituito da tutti i docenti appartenenti al Dipartimento che non ricoprono alcuna carica elettiva nel Dipartimento o nell'Ateneo;

- Il Direttore del Dipartimento convoca l'elezione che è valida se partecipa almeno il 30% degli aventi diritto. In caso di mancato raggiungimento del quorum, l'elezione viene ripetuta fino al raggiungimento del quorum necessario.

- Ciascun elettore può esprimere una preferenza. I docenti votati sono classificati in ordine decrescente di preferenze e, a parità di preferenze, in ordine decrescente di anzianità accademica;

- Risultano eletti il primo docente di genere femminile e il primo docente di genere maschile, purché uno dei due abbia il ruolo di professore.

La componente studentesca della Commissione paritetica viene designata dal Consiglio di Dipartimento, nel rispetto della pari rappresentanza di genere, su indicazione degli studenti eletti come rappresentanti in Consiglio.

5. A seguito di assenze superiori al 50% delle riunioni indette nel corso dello stesso anno solare, i coordinatori ed i membri delle commissioni e i membri della Giunta, decadono e vengono sostituiti con nuova nomina.

### **Art. 12 – Agenzia interna per la Ricerca**

1. E' istituita l'Agenzia interna per la Ricerca (ApRi), come modalità organizzativa del Dipartimento.

L'ApRi ha il compito di:

- assistere le Unità di ricerca e i Laboratori specifici nella partecipazione a Bandi e gare indette da enti ed istituzioni pubbliche e private per lo svolgimento di attività di ricerca e di servizi di assistenza tecnica coerenti con gli statuti disciplinari dipartimentali;
- contribuire al raggiungimento degli obiettivi di qualificazione scientifica individuati in sede di programmazione triennale;
- supportare le unità di ricerca del Dipartimento nel ciclo della valutazione per la VQR;
- svolgere le specifiche attività di sviluppo e supporto tecnico alle attività delle Unità di ricerca o Laboratori specifici;
- svolgere le attività di promozione e di incentivazione, nonché i compiti ad essa assegnati dalla Giunta, nel quadro di quanto previsto dalle convenzioni stipulate dal Dipartimento ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. 382/1980.

L'Agenzia interna della ricerca è composta almeno da:

- un Responsabile, nominato dalla Commissione programmazione attività di ricerca al suo interno;
- un'unità del personale Tab dell'Area Ricerca

### **Art. 13 - Norme procedurali**

1. La Giunta di Dipartimento predispone la proposta di piano triennale del personale e delle risorse, in conformità con il documento di programmazione triennale di Ateneo, recependo le proposte formulate nelle sedute congiunte dalla commissione programmazione didattica e programmazione dell'attività di ricerca, in particolare in merito al reclutamento del personale docente e delle correlate chiamate. La proposta di Piano triennale del Dipartimento viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.
2. La Giunta di Dipartimento predispone la proposta di piano annuale di utilizzo delle risorse in coerenza con la programmazione triennale; la ripartizione interna viene operata a seconda delle indicazioni definite nei programmi di sviluppo e con particolare riferimento alla valutazione dei risultati conseguiti. La proposta annuale di utilizzo delle risorse del Dipartimento viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.
3. Le proposte di reclutamento del personale docente e delle correlate chiamate vengono istruite dalla Commissione programmazione didattica e dalla Commissione programmazione attività di ricerca in riunione congiunta con il Direttore. Le proposte, inviate alla Giunta di Dipartimento, sono parte integrante del Piano triennale approvato dal Consiglio di Dipartimento.
4. Le modalità di attribuzione dei compiti didattici istituzionali ai docenti, degli affidamenti e dei contratti per incarichi didattici sono le seguenti:
  - a. La Commissione programmazione didattica, sulla base delle risorse destinate alla programmazione e sulla base dei percorsi formativi previsti per i CdS attivati, sentite le aree disciplinari, predispone un prospetto con l'offerta didattica per l'anno accademico successivo, indicando le modalità di copertura di ciascun insegnamento o modulo: vengono attribuiti i compiti didattici istituzionali ai docenti e, successivamente, gli insegnamenti ancora scoperti vengono affidati a titolo gratuito o retribuito, sempre a docenti interni.
  - b. Qualora insegnamenti o moduli risultino ancora scoperti, e per motivate esigenze didattiche, la Commissione indica nel suo prospetto quali insegnamenti o moduli devono essere banditi come incarichi di insegnamento a contratto o affidamento esterno. Tale prospetto con l'offerta didattica deve essere deliberato dal Consiglio di Dipartimento; con la sua approvazione si considerano attribuiti i compiti didattici istituzionali e si dà mandato al Direttore di provvedere all'indizione del bando per gli incarichi didattici esterni.
5. All'interno degli organi dipartimentali le mozioni motivate di sfiducia per la remissione di incarichi o nomine devono essere presentate in forma scritta con un numero di firme di sottoscrittori non inferiore al 20% dei componenti l'organo ed approvate dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

### **Art. 14 – Norme transitorie**

1. Il presente regolamento viene approvato in prima applicazione dal Consiglio di Dipartimento che si impegna a rivedere la validità e la funzionalità delle norme in esso contenute. In particolare è prevista fin d'ora l'integrazione relativamente all'organizzazione della ricerca di cui all'Allegato B" del presente Regolamento.
2. La revisione del regolamento di funzionamento del Dipartimento avverrà ad un anno dalla sua prima emanazione.

### **Art. 15 – Norme comuni e finali**

1. Votazioni nell'ambito degli organi collegiali di Dipartimento

a) Nei casi in cui gli organi collegiali del Dipartimento siano chiamati a deliberare su questioni che riguardano il personale docente, il diritto di voto è regolato nel modo seguente:

- per le delibere che riguardano i professori di prima fascia, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo di prima fascia;
- per le delibere che riguardano i professori di seconda fascia, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo;
- per le delibere che riguardano i ricercatori, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo e i ricercatori;
- le rappresentanze del personale Tab e degli studenti non hanno diritto di voto.

b) Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto, salvo quando sia diversamente disposto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

c) Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardano suoi parenti o affini entro il quarto grado.

2. Il presente Regolamento contiene le disposizioni relative al funzionamento e all'organizzazione del Dipartimento di Architettura. Viene sottoposto all'approvazione del Consiglio di Dipartimento da parte del Direttore. Il Consiglio di Dipartimento adotta il presente Regolamento a maggioranza assoluta dei componenti.

3. Il presente Regolamento viene inviato al Senato Accademico per l'approvazione e l'emanazione da parte del Rettore.

Approvato nel Consiglio di Dipartimento del 28 marzo 2013